DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(97/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c),

considerando che la domanda presentata dai Peasi Bassi il 3 febbraio 1997, e pervenuta alla Commissione il 7 febbraio 1997, era accompagnata da una relazione contenente le informazioni prescritte dal suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore;

considerando che le informazioni trasmesse dai Paesi Bassi dimostrano che la tecnologia e il principio alla base di questo nuovo tipo di lampada a scarica e di proiettore non soddisfano i requisiti della normativa comunitaria; che, tuttavia, la descrizione delle prove e dei relativi risultati, nonché i provvedimenti attuati per garantire la sicurezza stradale, sono soddisfacenti ed assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello delle lampade e dei proiettori conformi ai requisiti delle direttive in vigore, ed in particolare della direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti, nonché delle lampade elettriche ad incandescenza per tali proiettori [3], modificata da ultimo dalla direttiva 89/517/CEE della Commissione [4];

considerando che questo nuovo tipo di lampada a scarica e questo nuovo tipo di proiettore soddisfano i requisiti dei regolamenti ECE (Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa) n. 7, n. 8, n. 98 e n. 99; che, di conseguenza è giustificato concedere sin da ora l'omologazione CE ai tre elementi oggetto della domanda di deroga, vale a dire il tipo di lampada a scarica, il tipo di proiettore munito di questo tipo di lampada e il tipo di veicolo a motore, a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti;

considerando che le direttive comunitarie di cui sopra saranno modificate per consentire l'immissione sul mercato delle lampade a scarica prodotte con questa nuova tecnologia, dei proiettori muniti di tali lampade e dei veicoli a motore su cui sono montati tali proiettori;

considerando che la misura di cui alla presente decisione è conforme al parere emesso dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga presentata dai Paesi Bassi a favore di un tipo di lampada a scarica da montare su un tipo di proiettore per un tipo di veicolo a motore è approvata a condizione che il tipo di veicolo in questione sia dotato di un sistema automatico di regolazione dei fari, di un dispositivo tergifari e di un sistema che assicuri il funzionamento del fascio anabbagliante anche quando siano accesi i fari abbaglianti.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.
[2] GU L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.
[3] GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96.
[4] GU L 265 del 12. 9. 1989, pag. 15.